

Convenzione per cattura e custodia cani vaganti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L.R. 20/92 e la L.R. 34/93 prevedono l'obbligatorietà per i Comuni di dotarsi di un servizio di cattura e custodia cani vaganti;

DATO atto che la Comunità Montana gestisce, per i Comuni aderenti alla Convenzione, il servizio di cattura e custodia cani vaganti;

RITENUTO di aderire al predetto servizio che risulta senza oneri per il Comune;

VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valsesia n. 419 in data 12/12/2013 con la quale accoglie la richiesta di adesione del Comune di Postua;

VISTA la bozza di protocollo di intesa tra la Comunità Montana Valsesia e il Comune di Postua regolante i rapporti per la gestione del servizio sopra citato, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Protocollo d' intesa medesimo;

CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) Di aderire alla Convenzione con la Comunità Montana Valsesia per la gestione associata del servizio di cattura e custodia sanitaria di cani vaganti affidato per il triennio 2013/2015 all'Associazione "Quattro Zampe nel Cuore" di Rovasenda.
- 2) Di approvare l'allegato protocollo di intesa tra la Comunità Montana Valsesia e il Comune di Postua.
- 3) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del protocollo in questione.
- 4) Di dare atto che il costo per tale servizio è a carico della Comunità Montana Valsesia e nessun onere spetta al Comune di Postua.

REP. N.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITA' MONTANA VALSESIA E IL COMUNE DI POSTUA, REGOLANTE I RAPPORTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PER LE CATTURE E LA CUSTODIA SANITARIA DI CANI VAGANTI IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" DI ROVASENDA (VC).

RICHIAMATA la convenzione Rep. n. 983 in data 31/01/2013, tra la Comunità Montana Valsesia e l'Associazione "Quattro Zampe nel cuore" di Rovasenda (VC) per la gestione del servizio per le catture e custodia sanitaria dei cani vaganti per il triennio 2013-2015;

VISTA la nota in data 4/12/2013 pervenuta dal Comune di Postua con la quale si richiedeva di aderire alla Convenzione in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Ente n. 419 in data 12/12/2013, con la quale si esprimeva parere favorevole alla richiesta da parte del Comune di Postua di poter beneficiare del servizio offerto dall'Associazione "Quattro Zampe nel Cuore" regolato dalla sopracitata Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì _____ del mese di _____

TRA

- il Sig. Carrara Pierangelo (CRR PNG 54H05 L669P), Presidente pro-tempore della Comunità Montana "Valsesia" (C.F. 82003830021), in esecuzione alla deliberazione di Giunta della Comunità Montana Valsesia n. 148 del 14/1/2009 e n. 155 in data 12/2/09

E

- il Sig. Noris Fausto (C.F. NRS FST 55B12 L669G), Sindaco del Comune di Postua (C.F. 82001530029), in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2011

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Le parti approvano e sottoscrivono il protocollo d'intesa relativo alla gestione in forma associata del servizio per le catture e la custodia sanitaria di cani vaganti in capo all'associazione "Quattro Zampe Nel Cuore" di Rovasenda (VC), allegato e parte integrante del presente protocollo.

ART. 2


La durata del presente Protocollo ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.

ART. 3


I costi del servizio rimangono a carico della Comunità Montana Valsesia e dei proprietari dei cani come indicato nell'allegata Convenzione, fatti salvi specifici interventi richiesti dal Comune non contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COMUNITA' MONTANA VALSESIA
M° Pierangelo Carrara




COMUNE DI POSTUA
(IL SINDACO)
Noris Fausto

COMUNITA' MONTANA VALSESIA
-Varallo -

CONVENZIONE TRA COMUNITA' MONTANA VALSESIA E L'ASSOCIAZIONE
"QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" DI ROVASENDA (VC), PER LE CATTURE E LA
CUSTODIA SANITARIA DI CANI VAGANTI.

REP. N. 983 in data 31/1/2013

Tra l'Associazione "Quattro zampe nel cuore" con sede in Cascina Porta a Rovasenda (VC), C.F. 91010520020, iscritta al Registro provinciale del Volontariato, Sett. Sanità con codice VC 30 SA, nella persona del Presidente, rappresentante legale, Sig. Derivi Piergiorgio nato a Torino (TO) il 25/02/1941, di seguito denominata semplicemente Associazione e la Comunità Montana Valsesia con sede in Varallo (VC), C.F. 82003830021, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Pierangelo Carrara, nato a Varallo il 5/6/1954 C.F. CRR PNG 54H05 L669P, di seguito nominato semplicemente Comunità, si conviene quanto segue:

CAPITOLO 1

Delle catture e della custodia sanitaria

Art.1

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga alla cattura ed al contenimento di cani vaganti, randagi o incustoditi sul territorio dei Comuni di: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertògno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Vocca ed all'accompagnamento degli stessi presso una propria struttura regolarmente autorizzata allo svolgimento delle funzioni di "canile sanitario". La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevenzano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art.2

La richiesta di intervento per la cattura di cani vaganti dovrà essere inoltrata a mezzo telefono, presso il numero fornito dall'Associazione, ed **immediatamente confermata a mezzo telefax con indicazione della data e dell'ora della chiamata**, elementi identificativi del chiamante, luogo e tipologia di intervento. Copia della richiesta di intervento dovrà essere contestualmente inviata anche al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Art.3

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento, al momento della chiamata il personale addetto alla cattura potrà richiedere la collaborazione di un incaricato dal chiamante per l'accompagnamento sul luogo dell'intervento.

Art.4

Le chiamate per l'intervento saranno ricevute solamente se provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Consorzio o dei comuni consorziati.
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.



Art.5

Il servizio di cattura ed accompagnamento di cani vaganti sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro, con intervento entro tre ore dalla conferma di chiamata a mezzo telefax.

Art.6

Nel caso di animali feriti, in pericolo di vita o in situazione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali, l'Associazione interverrà anche di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, incaricandosi di far sottoscrivere all'autore della segnalazione una dichiarazione di responsabilità che metterà a disposizione della Comunità per gli opportuni accertamenti.

Art.7

Il cane, accompagnato presso le strutture di contenimento dell'Associazione (canile di prima accoglienza), sarà sottoposto a controlli sanitari al fine di accertare la presenza di patologie o ferite, e rimarrà a disposizione delle autorità Sanitarie per gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti. Per ogni intervento sarà redatto un verbale che sarà inoltrato alla Comunità ed al Servizio Veterinario nella forma concordata a parte. Non sarà consentito l'allontanamento dell'animale prima che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria, che indicativamente ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.9.

Art.8

Nel caso in cui il cane sia provvisto di identificativo, o comunque risulti possibile l'identificazione del proprietario, il Servizio Veterinario provvederà a fornirne i dati alla Comunità, **la quale si assume l'onere direttamente o per il tramite del Comune interessato, di avvisare tempestivamente il proprietario circa la presenza del cane presso il canile e lo informa sulle procedure per la restituzione (L.R. 18/04 Art. 9 comma 3).** Trascorsi 10 giorni dalla cattura, salvo diversa indicazione del Veterinario responsabile dell'osservazione sanitaria, il cane sarà trasferito alla sezione "rifugio". Per ogni giorno successivo al decimo di permanenza del cane in canile saranno addebitate alla Comunità € 5.00 (cinque e centesimi zero).

Art.9


Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane dovrà essere restituito allo stesso, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, per la custodia in isolamento presso il proprio domicilio, dopo l'eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed applicazione degli elementi identificativi.

Art.10

Per le operazioni di cattura ed accompagnamento la Comunità riconoscerà un diritto fisso di Euro 85,00 (Euro ottantacinque e centesimo zero) ad intervento e per ogni animale catturato, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo.

Art.11

Durante il periodo di osservazione sanitaria, il cane sarà mondato da parassiti, vaccinato e, qualora sprovvisto di elementi identificativi, identificato ai sensi della L.R. n. 18/04. Esaurito il periodo di osservazione, sentito il parere delle autorità sanitarie, sarà trasferito presso le strutture adibite a rifugio di proprietà dell'Associazione, in attesa di affidamento a privati o ad associazioni che ne facciano richiesta.



Art.12

Alla Comunità, oltre ai costi di cattura e custodia in conformità alle tariffe approvate (€ 85.00 per la cattura e l'osservazione sanitaria) saranno addebitati i costi relativi ad interventi veterinari per la riduzione di fratture, comprese le indagini diagnostiche, ulteriori interventi di tipo sanitario imposti per legge, ordinati dal Servizio Veterinario ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità e che si rendessero necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura.

Art.13

Tutte le operazioni di controllo sullo stato di salute e pulizia, le vaccinazioni, le profilassi antiparassitarie e tutti gli interventi possibili all'interno della sala veterinaria annessa al canile sanitario, saranno totalmente a carico dell'Associazione.

Art.14

Il personale in servizio presso la struttura collaborerà per gli interventi veterinari effettuati dal personale del Servizio Veterinario della ASL e da Veterinari libero professionisti incaricati. Tale collaborazione potrà essere rifiutata per le operazioni di eutanasia o comunque per tutti gli interventi cruenti che possono essere in contrasto con la coscienza animalista degli operatori.

Art.15

Qualora richiesto, l'Associazione si incaricherà del trasporto gratuito dell'animale da curare presso una struttura sanitaria scelta dalla Comunità, purché tale struttura sia posta ad una distanza massima di km. 50 dalla sede dell'Associazione. Per distanze superiori i costi di trasporto saranno addebitati alla Comunità sulla base delle tabelle chilometriche stabilite dall'A.C.I.

Art.16

L'Associazione indicherà un responsabile della conduzione del canile (Direttore) che avrà cura di:

- aggiornare il registro delle chiamate e di carico e scarico del canile;
- compilare e trasmettere ai soggetti interessati i verbali di ingresso o cattura;
- compilare e trasmettere ai soggetti interessati le schede di restituzione dei cani di proprietà;
- compilare e trasmettere ai soggetti interessati le schede di affidamento;
- conservare e custodire ogni altro documento inerente l'attività connessa alla presente convenzione.

Art.17

Per ogni cane introdotto sarà compilata una Scheda individuale trattamenti. Su ogni scheda saranno riportati i dati segnaletici del cane, codice di individuazione, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della ASL o del responsabile sanitario per le loro competenze.

Art.18

Alle condizioni previste dai punti precedenti, presso le strutture dell'Associazione potranno essere conferiti soltanto cani rinvenuti vaganti fuori dal controllo del possessore successivamente alla stipula della presente convenzione.



CAPITOLO 2

Del rifugio

Art.19

Il trattamento dei cani ospiti della struttura prevede la somministrazione di almeno due pasti giornalieri per qualità a quantità adeguato alle esigenze del cane, la pulizia quotidiana dei box e delle attrezzature, la disponibilità costante di acqua da bere. Con cadenza periodica si provvederà alla disinfestazione dei locali secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL.

Art.20

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità, e che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico della Comunità, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato. Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico della Comunità anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.21

L'associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori almeno per due ore al giorno tutti i giorni della settimana, ed a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati. L'orario di visita sarà affisso all'ingresso della struttura e comunicato agli Enti che possono averne interesse.

Art.22


Al fine di garantire la massima trasparenza, L'associazione incaricherà un responsabile alla tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici e codice di identificazione del cane, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato.

Art.23

Per il mantenimento e le cure dei cani catturati ed ospitati presso le strutture dell'Associazione, la Comunità Montana conferirà all'Associazione Euro 1,20 (Eurounoecentesimiventi) pro abitante ad anno sulla base dei residenti nei Comuni aderenti al primo gennaio di ogni anno e sulla base di un rapporto catturati/abitanti pari a 0.4%. Il contributo sarà aggiornato in funzione del rapporto consolidato dell'anno precedente applicando una variazione di € 0.10 (Eurocentesimidieci) pro abitante ogni 0.1 percentile o frazione. Per l'anno 2013 il contributo sarà di € 1.20 (Eurounoecentesimiventi) pro abitante. La Comunità si assume l'onere di comunicare per iscritto il numero dei residenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art.24

Il corrispettivo del servizio di gestione e controllo sarà liquidato in quote trimestrali anticipate al primo giorno non festivo del trimestre di riferimento senza alcuna emissione di documenti contabili. La prima quota, riferita al primo trimestre 2013 e pari a 2/3 dell'ammontare trimestrale, sarà liquidata il 28 febbraio 2013. Per tutti gli altri oneri saranno emesse note di debito con cadenza bimestrale con scadenza a 30gg. Tutti gli importi si intendono al lordo di tasse o trattenute (l'organizzazione proponente è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA).



Art.25

In deroga a quanto stabilito all'Art.18, la Comunità potrà conferire anche cani di diversa provenienza, alle stesse condizioni dei randagi, ivi compreso il contributo per la cattura, salvo diverso parere dell'Associazione o del Servizio Veterinario. Le stesse condizioni saranno applicate anche ai cuccioli nati entro il sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile della madre.

Art.26

Ogni ritardo od omissione di versamenti darà luogo alla sospensione del servizio di cattura e, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di sospensione dei versamenti, i cani ospiti del rifugio saranno messi a disposizione della Comunità per il trasferimento ad altra struttura. Per i giorni successivi al trentesimo di ritardo, per i cani che si troveranno ancora ospiti del rifugio sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera per gli Enti non convenzionati in vigore al momento.

Art.27

Per i cani sottoposti ad osservazione sanitaria in conseguenza di morsi (cani morsicatori) o altri eventi e che debbano essere ricoverati in regime di isolamento perché giudicati dall'autorità sanitaria potenzialmente pericolosi per l'uomo o per altri animali, la Comunità riconoscerà un premio forfettario pari a Euro 130,00 (centotrenta). Il servizio comprende il trasporto del cane in canile e la permanenza in isolamento fino al decimo giorno. Per i giorni eccedenti sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera in vigore al momento.

Art.28

Per il computo dei giorni di permanenza del cane presso le strutture dell'Associazione farà fede il registro di carico e scarico tenuto dal responsabile del rifugio.

CAPITOLO 3

Delle spoglie mortali

Art.29

L'Associazione, con mezzi appropriati e personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, si incarica della raccolta e dello smaltimento delle spoglie mortali di animali di cui non sia possibile attribuirne la proprietà. Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2,3 e 4 della presente convenzione.

Art.30

Il servizio sarà garantito tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 18 con intervento entro tre ore dalla chiamata.

Art.31

La Comunità conferirà all'Associazione Euro 60.00 (sessanta) per ogni carcassa di peso fino a kg. 50, ed Euro 100, 00 (cento) per ogni carcassa di peso superiore a kg. 50, da regolarsi entro trenta giorni l'emissione del documento contabile relativo.



CAPITOLO 4

Norme finali

Art.32

La presente convenzione avrà durata pari ad anni 3, con decorrenza dal 01 febbraio 2013 e scadenza il 31 dicembre 2015 prorogabile per ulteriori anni 2. Al termine del primo periodo sarà concesso il recupero dell'inflazione e conseguente ricalcolo della tariffa e dei costi.

Le stesse condizioni di cui alla presente convenzione saranno applicate indipendentemente dall'ingresso di nuovi soggetti nella Comunità o nel caso la Comunità confluisse in altro soggetto fatta salva la possibilità di recesso dell'Associazione.

In ogni caso ogni variazione della composizione della Comunità o di modifica di assetto dovrà essere inviata comunicazione a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni.

Art.33

I costi di cui agli artt. 8,10,12,27 e 31, saranno addebitati ai proprietari degli animali identificati, i quali dovranno provvedere ai pagamenti mediante bollettino postale n. 12343133, intestato alla Comunità Montana Valsesia – Servizio Tesoreria.

Art. 34

Le parti si garantiscono la possibilità di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata, con almeno novanta giorni di preavviso. Le somme versate in anticipo per prestazioni non effettuate non saranno rimborsate. In caso di recesso da parte della Comunità, per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio, saranno applicate le condizioni previste dall'Art. 26. In caso di recesso da parte dell'Associazione per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio non sarà richiesta alcuna somma a mantenimento.

Art. 35

Tutti gli importi si intendono al netto di tasse, imposte o ritenute.

Le spese pertinenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono completamente a carico del soggetto che ne chiede la registrazione stessa.

Art. 36

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente accordo sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre persone i cui componenti verranno designati come segue:

- uno dalla Comunità Montana;
- uno dall'Associazione;
- il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai due componenti precitati, ed in caso di mancato accordo, dal Tribunale di Vercelli.

Art. 37

Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COMUNITA' MONTANA VALSESA

M^{re} Pierangelo Carrara

ASSOCIAZIONE
QUATTRO ZAMPE NEL CUORE

Riorgiorgio Derivi